

RILEVAZIONE ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPIEGATI EDILI NELLA PROVINCIA DI PALERMO
DAL 01.07.2023

Categoria		RETRIBUZIONE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	PREMIO DI PRODUZIONE	E.D.R.	TOTALE	E.V.R.	TOTALE CON E.V.R.	FONDO SANITARIO NAZIONALE	Contr. Prevedi + Contr. Sold. INPS 10%
Cat. I	Liv. 7	1.974,71	533,82	390,22	10,33	2.909,08	78,99	2.988,07	7,56	20,00
Cat. I	Liv. 6	1.777,23	529,63	358,15	10,33	2.675,34	71,09	2.746,43	6,96	18,00
Cat. II	Liv. 5	1.481,02	523,35	297,07	10,33	2.311,77	59,24	2.371,01	6,01	15,00
Cat. IIB	Liv. 4	1.382,31	521,25	269,05	10,33	2.182,94	55,29	2.238,23	5,68	14,00
Cat. III	Liv. 3	1.283,56	519,16	248,01	10,33	2.061,06	51,34	2.112,40	5,36	13,00
Cat. IV	Liv. 2	1.155,21	516,43	221,64	10,33	1.903,61	46,21	1.949,82	4,95	11,70
Cat. IV - PRIMO IMPIEGO	Liv. 1	987,36	512,87	190,74	10,33	1.701,30	39,49	1.740,79	4,42	10,00

NOTE

- Gli importi giornalieri ed orari da valere per gli impiegati edili si ricavano dividendo rispettivamente per 25 e per 173 l'importo mensile.
 - Agli impiegati è dovuta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di 5,29 per ogni giornata di effettiva presenza (CCPL 19.06.2023 art.27).
 - Agli impiegati che prestano la loro opera nella città capoluogo di provincia è dovuto il rimborso del costo della tessera di abbonamento che AMAT e METRO rilasciato a prezzo agevolato (CCPL 19.06.2023 art.26).
 - Definito dal CCPL dell' 19.06.2023 art.6. L'EVR non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
 - L'ammontare dell' E.V.R. , come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
- Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18.06.2012 art.3.
- Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell'EVR per l'anno 2024, condivisa dalle Parti Sociali in data 23.07.2024, risulta che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2024, l'EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.**
- Il contributo Prevedi, come previsto dall'Accordo Nazionale del 18.07.2018 All. X di rinnovo del CCNL 01.07.2014, è aumentato di €. 2,00 a parametro 100 (operaio comune) e non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti Contratti Collettivi, ivi compreso il TFR.
 - Per gli impiegati il contributo è versato per quattordici mensilità. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Non si considerano utili al raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
 - Il Fondo Sanitario Nazione, introdotto dall'Accordo del 18.07.2018 di rinnovo del CCNL del 1° luglio 2014, per gli impiegati è pari allo 0,26%, calcolato sul totale dei seguenti elementi della retribuzione: retribuzione+contingenza+premio di produzione+E.D.R.